

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

del 23 agosto 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF) conformemente al regolamento del 1° settembre 2011².

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2012.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

23 agosto 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato:

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

¹ RS 412.10

² Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 171 del 4 set. 2012.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

1 Nome, enti responsabili e scopo

Art. 1 Nome ed enti responsabili

¹ L'associazione Fondo per la formazione professionale Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (FP OFCF) istituisce un Fondo per la formazione professionale (Fondo) ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr) denominato «Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare».

² L'ente responsabile dell'associazione FP OFCF è l'Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF).

³ Gli enti responsabili dell'OFCF sono la Fiduciari|Suisse, l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (SVIT), la Camera fiduciaria e l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI).

Art. 2 Scopo

¹ Il Fondo intende promuovere la formazione professionale di base nel settore fiduciario e fiduciario immobiliare.

² Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi conformemente agli articoli 8 e 9.

2 Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

¹ Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore fiduciario o fiduciario immobiliare e svolgono principalmente le seguenti attività:

- a. tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni⁴, dello Swiss GAAP FER e di altre direttive in materia;

³ RS 412.10

⁴ RS 220

- b. consulenza fiscale;
- c. gestione dell'amministrazione del personale;
- d. gestione degli incassi;
- e. consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale;
- f. amministrazione di proprietà per piani e d' immobili locativi;
- g. costituzione e gestione di società su mandato;
- h. revisione dei conti;
- i. intermediazione immobiliare.

² Un'azienda o parte di azienda rientra nel campo di applicazione del Fondo se le attività di cui al capoverso 1 costituiscono più del 50 per cento del fatturato annuo.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente a uno dei seguenti titoli:

- a. titolo riconosciuto della formazione professionale di base di Impiegata/o di commercio in ambito fiduciario o fiduciario immobiliare;
- b. titolo riconosciuto della formazione professionale superiore quale:
 - 1. esperto/a fiduciario/a dipl.,
 - 2. esperto/a contabile dipl.,
 - 3. esperto/a fiscale dipl.,
 - 4. esperto/a in finanza e controlling dipl.,
 - 5. fiduciario/a con attestato professionale federale,
 - 6. specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale,
 - 7. esperto/a in commercializzazione immobiliare con attestato professionale federale,
 - 8. amministratore/trice immobiliare con attestato professionale federale,
 - 9. fiduciario/a immobiliare dipl.;
- c. persone senza un titolo di cui alle lettere a o b che forniscono servizi conformemente all'articolo 4.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3 Prestazioni

Art. 7

¹ Nel campo della formazione professionale di base il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti dell'OFCF:

- a. lo sviluppo e la gestione di un sistema completo di formazione professionale di base che comprenda in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;
- b. lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di ordinanze o piani di formazione per la formazione professionale di base;
- c. la collaborazione in commissioni;
- d. lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di documentazione e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base;
- e. lo sviluppo e l'ampliamento dell'offerta didattica a sostegno della formazione professionale di base;
- f. lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di procedure di validazione e di qualificazione nelle offerte formative sostenute, il coordinamento e la vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
- g. il reclutamento e la promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;
- h. la copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo relative alle sue mansioni nella formazione professionale di base;
- i. il supporto amministrativo delle aziende di tirocinio nella formazione professionale di base;
- j. la partecipazione a rassegne sulle professioni in tutte le regioni linguistiche;
- k. la riduzione del prezzo dei corsi interaziendali e il finanziamento dei corsi e degli strumenti didattici;
- l. la promozione di posti di tirocinio nel settore fiduciario e fiduciario immobiliare.

² Su richiesta del comitato direttivo, l'assemblea generale dell'OFCF può decidere ulteriori contributi finanziari per eventuali provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

4 Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ La base di calcolo dei contributi destinati al Fondo è costituita dalle singole aziende di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell'articolo 5.

² Il contributo è calcolato sulla base dell'autocertificazione prodotta dall'azienda. Qualora l'azienda rifiuti di presentare la certificazione, il contributo è calcolato secondo una stima (art. 14 cpv. 2 lett. b).

Art. 9 Contributi

¹ Le aliquote contributive sono costituite dai seguenti importi per le aziende ai sensi degli articoli 4 e 5:

- a. categoria A: aziende con 1–15 collaboratori: 200 franchi
- b. categoria B: aziende con 16–50 collaboratori: 400 franchi
- c. categoria C: aziende con più di 50 collaboratori: 1000 franchi

² Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

³ Per le persone in formazione non sono riscossi contributi.

⁴ I contributi sono versati annualmente.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla commissione del Fondo.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è retta dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale.

Art. 11 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Art. 12 Riscossione dei contributi

¹ L'associazione FP OFCF addebita i contributi alle aziende assoggettate.

² L'associazione FP OFCF dispone in merito ai contributi mediante decisione, se l'azienda lo richiede o è inadempiente.

5 Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 Comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo dell'associazione FP OFCF è l'organo di vigilanza del Fondo e lo amministra sul piano strategico.

² Il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti:

- a. nomina i membri della commissione del Fondo;
- b. definisce un organo amministrativo;
- c. emana un regolamento esecutivo;
- d. definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;
- e. decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione del Fondo;
- f. vigila sull'organo amministrativo.

³ Il comitato direttivo allestisce il preventivo e il consuntivo e li presenta all'assemblea generale dell'associazione FP OFCF.

Art. 14 Commissione del Fondo

¹ La commissione del Fondo dell'associazione FP OFCF è l'organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa.

² La commissione del Fondo decide in merito:

- a. all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;
- b. alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di mancato pagamento;
- c. alla ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto Fondo.

Art. 15 Organo amministrativo

¹ L'organo amministrativo dell'associazione FP OFCF applica il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² L'organo amministrativo è responsabile dell'incasso e del versamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16 Consuntivo, revisione e contabilità

¹ L'organo amministrativo dell'associazione FP OFCF gestisce il Fondo come organo indipendente, con contabilità, conto economico e bilancio propri.

² Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annua da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁶.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17 Vigilanza

¹ Il Fondo sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi all'UFFT per conoscenza.

6 **Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà
generale e scioglimento**

Art. 18 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dell'associazione FP OFCF conformemente al numero 16 lettera h degli statuti dell'associazione del 12 novembre 2009.

Art. 19 Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20 Scioglimento

¹ Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, l'assemblea generale dell'associazione FP OFCF scioglie il Fondo con il consenso dell'UFFT.

² Un eventuale capitale residuo del Fondo è destinato a uno scopo affine.

Art. 21 Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare del 30 luglio 2010⁷.

1° settembre 2011

Fiduciari|SUISSE

SVIT

Raoul Egeli
Presidente

Urs Gribi
Presidente

Camera fiduciaria

USPI

Otto Wyss
Presidente

Hugues Hiltbold
Presidente

⁷ FF 2012 1251

